SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 30 OTTOBRE 1969 [1]

Eva Rittweger contro Commissione delle Comunità europee

Causa 33-68

Nella causa 33-68

EVA RITTWEGER,
dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del Foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Louis de la Fontaine, e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Emile Reuter, 4, Boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

a) l'annullamento delle decisioni 3 ottobre 1968 e 11 novembre 1968 emesse dal direttore generale del personale e dell'amministrazione,

b) far statuire che l'assegno per persona a carico (madre) va conservato alla ricorrente,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori : R. Monaco, presidente di Sezione; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale : francese.

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

La ricorrente è dipendente di ruolo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dal 16 giugno 1953. Con decisione del direttore della Divisione del personale e dell'amministrazione, adottata il 16 settembre 1954 in forza degli articoli 20 e 21 b del regolamento provvisorio del personale CECA allora vigente, la madre della ricorrente veniva equiparata ad un figlio a carico e la relativa indennità veniva concessa alla ricorrente stessa. Dette disposizioni venivano sostituite dall'articolo 5 c del regolamento generale della Comunità elaborato dalla commissione dei presidenti ed entrato in vigore, contemporaneamente allo statuto del personale, il 1° luglio 1956.

A norma dell'articolo 96 dello statuto del 1962 e dell'articolo 2, ultimo comma, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968 n. 259, la situazione della ricorrente è tuttora disciplinata da detto articolo 5 c per quanto riguarda l'assegno per le persone a carico che non siano figli.

La direzione generale amministrazione e finanze verificava periodicamente la situazione della ricorrente onde determinare se sua madre, in base alle norme vigenti, potesse essere ancora equiparata a un figlio a carico. Con nota 7 giugno 1962, la ricorrente veniva informata del fatto che, tenuto conto del suo reddito di traduttrice, l'assegno di cui trattasi le era stato tolto. In seguito ad un ricorso amministrativo, il presidente dell'Alta Autorità ristabiliva la situazione precedente con decisione 10 dicembre 1964, confermata il 13 dicembre 1965 e il 21 aprile 1966.

Il 3 ottobre 1968 la direzione generale personale e amministrazione informava la ricorrente che l'assegno non le sarebbe stato più corrisposto, dato che l'onere a suo carico non poteva più essere considerato grave, in considerazione del suo reddito. L'11 novembre 1968 la decisione veniva confermata dalla suddetta direzione generale.

Il 24 dicembre 1968 la ricorrente introduceva il presente ricorso. Il 13 marzo 1969 il direttore generale del personale e dell'amministrazione comunicava alla ricorrente che l'assegno le sarebbe stato conservato, e ciò nei seguenti termini :

> « Mi pregio informarla che, in seguito a riesame della sua situazione personale e amministrativa, ho deciso — nella mia qualità di autorità competente in materia — di conservarle per un altro anno, a partire dal 1° settembre 1969, l'assegno per persona a carico relativo a sua madre.
>
> È inutile dire ch'ella dovrà informare senza indugio l'amministrazione di qualsiasi modifica della situazione che ha dato luogo alla presente decisione.
>
> Una copia autentica della decisione le sarà inviata nei prossimi giorni. »

La decisione, in data 17 aprile 1969, dichiara che « l'assegno... è concesso fino al 31 agosto 1969, data alla quale la situazione della sig.na Rittweger sarà riesaminata allo scopo di verificare se non sia nel frattempo mutata ».

Il 6 giugno 1969, nelle more del giudizio, il direttore generale del personale e dell'amministrazione precisava il contenuto della lettera 13 marzo 1969, specificando che l'espressione « conservare (l'assegno) per un altro anno » non significava che esso sarebbe stato conservato solo per un anno, ma indicava che, al termine di questo, il fascicolo sarebbe stato riesaminato dall'amministrazione, l'assegno restando acquisito finché ne sussistessero i presupposti.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia :
dichiarare ricevibile il ricorso e accoglierlo;
annullare le decisioni impugnate e precisamente :

1) la decisione emessa dal sig. van Gronsveld, direttore generale del personale e dell'amministrazione, o dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione, comunicata alla ricorrente il 3 ottobre 1968 e relativa alla soppressione dell'assegno per persona a carico;

2) la decisione emessa dallo stesso direttore generale, o dalla stessa direzione generale, comunicata alla ricorrente l'11 novembre 1968 e che ha confermato la decisione di cui sopra;

statuire che l'assegno per persona a carico va conservato alla ricorrente in ragione di sua madre, sig.ra Erna Rittweger;
rinviare la pratica all'autorità competente;
condannare la convenuta alle spese.

La *convenuta* nel controricorso conclude che la Corte voglia :

1) Dichiarare che non vi ha luogo a statuire sul ricorso proposto dalla ricorrente il 24 dicembre 1968, per mancanza d'oggetto;

2) Dare atto alla Commissione ch'essa è disposta ad accollarsi le spese sostenute dalla ricorrente fino al deposito del controricorso;

statuire che le spese sostenute dalla ricorrente dopo tale data resteranno a carico di questa.
Nella replica, la *ricorrente* conclude inoltre che la Corte voglia :
statuire che la nuova decisione adottata dalla convenuta in corso di causa non rende il ricorso privo d'oggetto;
di conseguenza, respingere le conclusioni della convenuta;
dichiarare che vi ha luogo a statuire sul ricorso proposto dalla ricorrente;
accogliere le conclusioni da questa formulate nell'atto introduttivo;
respingere come non soddisfacente l'offerta della Commissione di accollarsi le spese sostenute dalla ricorrente fino al deposito del controricorso;
porre tutte le spese a carico della convenuta.
Nella controreplica, la *convenuta* tiene ferme le conclusioni formulate nel controricorso.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Oggetto della controversia

La *convenuta* sostiene che la liste è divenuta priva di oggetto. Dalla nuova decisione (13 marzo 1969) del direttore generale del personale e dell'amministrazione risulta che l'impugnata decisione 3 ottobre 1968 è stata revocata e sostituita da un'altra che concede l'assegno richiesto.
La *ricorrente* ribatte che la nuova decisione non le dà soddisfazione. L'assegno sarà in avvenire temporaneo, a differenza di quanto avveniva prima. Essa ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione del se la situazione che dà luogo all'assegno, e il cui cambiamento viene preso in considerazione per decidere sulla conservazione dell'assegno stesso, sia quella della ricorrente dal punto di vista delle sue risorse o, al contrario, quella della persona a carico dal punto di vista delle risorse di quest'ultima. La nuova decisione lascia la ricorrente nell'incertezza.
Nella controreplica, la *convenuta* oppone che l'interpretazione della decisione 13 marzo 1969 data dalla ricorrente, e secondo la quale l'assegno avrebbe carattere temporaneo, deriva da un fraintendimento del testo ed è estranea alle disposizioni statutarie su cui la decisione stessa è fondata. Il periodo di dodici mesi indicato nella lettera ha il solo scopo di stabilire il momento del riesame del fascicolo : la stessa clausola era contenuta nelle decisioni anteriori.

Questo termine produce effetti puramente interni e non ha, né potrebbe avere lecitamente, lo scopo di indicare il *dies ad quem* dell'assegno concesso alla ricorrente.
La lettera 6 giugno 1969 precisa questi punti, indicando che, qualora i presupposti ne sussistano, l'assegno verrà corrisposto d'ufficio senza nuova domanda, dato che la clausola relativa al tempo non indica affatto la fine del periodo per cui l'assegno è concesso, bensì riguarda la prassi amministrativa del riesame periodico dei fascicoli. La questione d'interpretazione dello statuto relativa alla situazione di cui si deve prendere in considerazione il cambiamento può essere risolta solo in un giudizio d'annullamento. Posto che il ricorso è divenuto privo di oggetto, la Corte non può più pronunziarsi su detta questione.

2. *Presupposti per la concessione dell'assegno*

La *ricorrente* sostiene che i presupposti per la concessione dell'assegno per persona a carico sono determinati, nei suoi confronti, dall'articolo 5 c del regolamento generale CECA, e ciò a norma delle disposizioni transitorie sia dello statuto CECA del 1962 (art. 96), sia dello statuto unificato del personale del 1968 (art. 2, ultimo comma), le quali consentono ai dipendenti che ricevevano l'assegno prima dello statuto 1962 di continuare a fruirne alle condizioni poste dal vecchio regolamento generale. Secondo detto articolo, si può prendere in considerazione ai fini dell'assegno unicamente la situazione finanziaria della persona a carico, non già quella del dipendente che deve provvedere al suo mantenimento. Ciò è stato riconosciuto implicitamente dalle varie decisioni dell'amministrazione che hanno conservato l'assegno alla ricorrente, nonostante le promozioni da essa ottenute.
La *convenuta* sostiene che non vi è luogo a statuire su questa questione.

IV — Il procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente. La Prima Sezione della Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le parti sono state sentite all'udienza del 17 settembre 1969.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 ottobre 1969.

In diritto

1 Il ricorso, basato sull'articolo 91 dello statuto del personale delle Comunità europee, ha quale oggetto, in primo luogo, l'annullamento delle due decisioni 3 ottobre e 11 novembre 1968 con cui è stato comunicato e confermato alla ricorrente che l'assegno per persona a carico, contemplato per quanto la riguarda dall'articolo 5 del regolamento generale CECA entrato in vigore il 1° luglio 1956 e fatto salvo dagli articoli 96 dello statuto CECA e 2 del regolamento 259/68, gli era stato tolto e, in secondo luogo, di far statuire che l'assegno va conservato alla ricorrente in considerazione della madre.

2/3 La ricorrente fruisce dal 1954 dell'assegno di cui sopra, che l'amministrazione le aveva concesso a condizione che ne sussistessero i presupposti, il che sarebbe stato accertato mediante l'esame amministrativo annuale. Detti presupposti sono stabiliti dall'articolo 5, lettera c, del regolamento generale sopra menzionato, a norma del quale il mantenimento della persona a carico deve costituire per il dipendente di cui trattasi un grave onere.

4/5 La convenuta, ritenendo che, dato il reddito della ricorrente, questo onere non poteva più essere considerato come abbastanza grave per giustificare la conservazione dell'assegno, con decisione 3 ottobre 1968 sopprimeva l'assegno stesso. Avendo la ricorrente proposto ricorso amministrativo, l'assegno veniva nuovamente concesso « per un altro anno », dopo riesame della situazione personale dell'interessata, con decisione 13 marzo 1969.

6 Tuttavia, con nota esplicativa del 6 giugno 1969, la convenuta precisava che la clausola relativa al tempo non significava che al termine del periodo indicato l'assegno sarebbe stato tolto, ma unicamente che in tale momento si sarebbe proceduto al riesame della situazione della ricorrente, onde accertare se sussistessero ancora i presupposti per la concessione dell'assegno.

7/9 Giuridicamente la ricorrente si trova quindi reintegrata nella situazione in cui si trovava prima che fossero adottate le decisioni impugnate. Il ricorso, diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni impugnate e, al tempo stesso, la conservazione dell'assegno, è divenuto privo di oggetto, posto che le decisioni impugnate sono state revocate e l'assegno è stato conservato alla ricorrente alle stesse condizioni di prima. Esso va quindi dichiarato irricevibile per mancanza d'oggetto.

Sulle spese

10 A norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, fatto salvo quanto dispone l'articolo 69, paragrafo 3, 2° comma, dello stesso regolamento.

11/12 Nel controricorso, la convenuta si è dichiarata disposta ad accollarsi le spese di causa sostenute dalla ricorrente fino al deposito del controricorso stesso. Tuttavia, solo con la controreplica essa ha prodotto una nota di servizio del 6 giugno 1969 contenente le necessarie precisazioni circa la portata della decisione di revoca delle decisioni impugnate.

3/14 In forza dell'articolo 69, paragrafo 3, 2° comma, sopra menzionato, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato. È opportuno condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in ispecie l'articolo 33,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto l'articolo 5 del regolamento generale della CECA allegato allo statuto del personale della CECA del 1° luglio 1956,
visto l'articolo 96 dello statuto del personale della CECA entrato in vigore il 1° gennaio 1962;
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie l'articolo 91,
visto l'articolo 2, ultimo comma, del regolamento 259/68,

LA CORTE (Prima Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso è dichiarato irricevibile per mancanza d'oggetto.

2° La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 30 ottobre 1969.

Monaco Donner Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 30 ottobre 1969.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 14 OTTOBRE 1969 [1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

La ricorrente nella causa di cui mi occupo oggi è entrata nel 1953 al servizio dell'Alta Autorità della CECA. In un primo tempo segretaria, dal 1° novembre 1957 diveniva traduttrice, in esito ad un concorso. A richiesta della ricorrente, la madre convivente — attualmente 84enne — veniva riconosciuta ammalata e priva di risorse e — in base all'allora vigente regolamento provvisorio della CECA — equiparata ad un figlio a carico, con decisione del direttore della divisione del personale adottata il 16 settembre 1954.
In seguito, cioè regolarmente ogni anno, la situazione personale e amministrativa della ricorrente, che era ripetutamente promossa (nel 1961 e nel 1963), veniva controllata in relazione alla decisione suddetta. Dopo l'entrata in vigore dello statuto del personale della CECA, il testo da applicarsi era il regolamento generale, che continuò ad esserlo anche in seguito, in forza delle disposizioni transitorie. Detti controlli portavano, il 7 giugno 1962, alla constatazione che l'aumentato reddito della ricorrente rendeva ormai ingiustificato l'assegno per la madre, il quale veniva quindi soppresso con effetto dal 1° giugno 1962. La ricorrente faceva opposizione l'11 giugno 1962, richiamandosi soprattutto al fatto che non si doveva tener conto del suo reddito, bensì unicamente dell'indigenza di sua madre.
L'opposizione veniva accolta : con decisione 10 dicembre 1964 del presi-

1 — Traduzione dal tedesco.